

**DELIBERAZIONE N. 6**

allegata al VERBALE n. 65 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28.04.2023

**OGGETTO:** Disciplinare incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Sono presenti i Signori:

*Il Presidente* Prof. Silvio BRUSAFERRO in presenza

*I Componenti* Prof. Claudio BORGHI in presenza

Consigliere Giovanni ZOTTA in presenza

Dott. Luigi Genesio ICARDI in teleconferenza

Dott.ssa Francesca CIRULLI in presenza

Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Mauro PAOLONI - Presidente - in presenza;

Dott.ssa Angela AFFINITO - Componente - in teleconferenza;

Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO – Componente – in teleconferenza.

Partecipa, in teleconferenza, il Consigliere della Corte dei Conti Dr. Domenico GUZZI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Partecipano, in presenza, con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS;

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari Generali dell'ISS;

- la Dott.ssa Patrizia TANCREDI, Direttore dell'Ufficio Bilancio, ragioneria e affari fiscali.

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Daniela FELICI, Dirigente amministrativo dell'ISS.

- Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore sottopone al Consiglio il “Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (“Codice dei contratti pubblici”).

Nel testo (allegato n.1) sono state disciplinate in particolare:

- a) la destinazione del Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) le attività destinate ad essere interessate dall’incentivo;
- c) i soggetti destinatari degli incentivi;
- d) le modalità di costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche;
- e) i criteri di liquidazione ai dipendenti degli incentivi;
- f) le modalità di pagamento degli incentivi ed i limiti agli importi liquidabili.

Il Relatore precisa che le disposizioni del Disciplinare in argomento sono state elaborate ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, che si applica per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per:

- le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- le attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico (ove necessario) per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Viene esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del Disciplinare in parola a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.

Sulla base delle risorse individuate nell’art. 3 del Disciplinare, l’importo da corrispondere al personale verrà attribuito tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell’entità e complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare e previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del dirigente della struttura, e secondo i criteri di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione con le OO.SS e le R.S.U.. Tale fase di contrattazione è successiva all’approvazione del suddetto testo.

Tanto premesso

### **IL CONSIGLIO**

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All’unanimità

## DELIBERA

di approvare, così come proposto, il “Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’allegato n.1) è parte integrante della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

*Donde Felici*

**IL PRESIDENTE**





# *Istituto Superiore di Sanità*

**DISCIPLINARE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER  
FUNZIONE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
18/04/2016, N. 50**

## **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo che concorrono alla definizione dell'opera o lavoro pubblico.
- b) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- c) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al successivo art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

- e) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
- f) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, fornitura di beni e servizi di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- g) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016.
- h) FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FT): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% delle risorse finanziarie del Fondo).

#### **Art. 1 Destinazione del fondo- Finalità e scopo del presente disciplinare**

L'Istituto Superiore di Sanità (di seguito anche "Istituto"), all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale tra i soggetti di seguito indicati; la restante quota del 20% ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 - di seguito denominato «codice» - e si applica per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di

conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Le attività destinate ad essere interessate dall'incentivo in parole sono le seguenti:

- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di valutazione preventiva dei progetti;
- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di direzione dei lavori;
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo;
- attività di verifica di conformità;
- attività di collaudo statico.

Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

## **Art. 2 Destinatari**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- attività di responsabile unico del procedimento; (RUP)

- attività di valutazione preventiva dei progetti; (verificatore interno progetto)
- attività di programmazione della spesa per investimenti; (responsabile della programmazione)
- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; (personale operante presso gli uffici della SA incaricati a provvedere alla realizzazione/creazione della gara e all'esecuzione dei contratti)
- attività di direzione dei lavori;( direttore dei lavori)
- attività di direzione dell'esecuzione;( direttore dell'esecuzione)
- attività di collaudo tecnico amministrativo; (collaudatore interno)
- attività di verifica di conformità;( verificatore interno)
- attività di collaudo statico. (collaudatore interno)
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. I soggetti destinatari del fondo sono individuati tra i dipendenti dell'istituto Superiore di Sanità che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui al presente articolo 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.

3. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito provvedimento o da altra pertinente documentazione agli atti, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

### **Art. 3 Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio.

2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, gli oneri da interferenza di cui al D. Lgs n.81/2008 nonché l'IVA.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 2, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente disciplinare. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, oltre che dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

4. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è regolato dall'articolo 113, comma 4, del Codice.

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura dell'Istituto che opera come stazione appaltante.

6. A tal fine, l'Istituto in qualità di stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità sulla competente voce di bilancio appositamente istituita, delle risorse di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo.

7. Il versamento di cui trattasi dovrà essere effettuato in relazione all'avanzamento delle prestazioni, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità, tenendo presente che le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.

8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale dell'Istituto in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenzionata. Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente disciplinare.

#### **Art. 4 Criteri di attribuzione degli incarichi**

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale dell'Istituto o il dirigente all'uopo delegato, nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice e dalle linee guida dell'ANAC n. 3.

2. Il dirigente apicale, assicurando, ove possibile, il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua con apposito decreto direttoriale, i componenti chiamati a supportare il R.U.P., la direzione dei lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane dell'Istituto, tenendo conto:



- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190; è fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare della Direzione degli affari generali la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

4. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale, oppure aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.

5. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 100.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17;
- f) le procedure di gara revocate, annullate e/o non aggiudicate.

## Art. 5

### Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. Sulla base delle risorse individuate nell'art 3, l'importo da corrispondere al personale viene attribuito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare e previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del dirigente della struttura, secondo i criteri di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione con le OO.SS.

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione con le OO.SS.

4. Viene rimandata alla contrattazione integrativa l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti.

Resta inteso che costituisce presupposto essenziale per l'erogazione degli incentivi tecnici l'espletamento di una «gara», la quale può configurarsi «anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'Istituto, alle procedure comparative di cui all' art. 36, comma, 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016» e dopo il D.L. n.76/2020 conv. in L.n.120/2020 alle procedure di cui all'art.1, comma 2 lett. b).

5 Condizione necessaria per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

Per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

6. Per acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a € 40.000, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di programmazione.

## **Art. 6 Centrali di committenza**

In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente disciplinare.

La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

La quota assegnata alla Centrale è comunque portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Istituto le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **Art. 7 Criteri di liquidazione dei crediti dei dipendenti per gli incentivi**

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori oltre incumbenti ex lege (cfr. punto b);
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico con il deposito del certificato.

## **Art.8 Modalità di pagamento degli incentivi**

1. Gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle verifiche periodiche in caso di forniture di beni e servizi in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, come già precisato al comma 6 dell'articolo 3, la struttura competente e, previa verifica dell'attività svolta e del conseguente diritto dei dipendenti

alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento delle relative risorse al bilancio dell'Ente in una voce di bilancio appositamente istituita, in relazione all'avanzamento dei lavori e delle verifiche periodiche relative all'acquisizione di beni e servizi

3. La Direzione Centrale delle Risorse umane ed Economiche, accertate le entrate sulla predetta voce, ne richiede la riassegnazione al competente ufficio su un apposito piano gestionale delle voci di spesa inerenti le competenze accessorie del personale delle diverse unità operative dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento dei medesimi.

4. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei Bilanci delle altre pubbliche amministrazioni, sulla base della ripartizione prevista dal presente disciplinare; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, deve essere versato sulla voce di bilancio appositamente istituita, sulla base dell'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, per essere riassegnato sulle voci di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.

5. La stessa procedura deve essere seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

6. In nessun caso gli incentivi di cui al presente disciplinare potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

#### **Art.9 - Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi**

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l'amministrazione.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale dell'Istituto, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale

settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.

4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale suddetto procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

#### **Art.10 Penalità per errori ed omissioni**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

#### **Art. 11 Perizie di variazioni e suppletive**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 2.

### **Art 12 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

### **Art. 13 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"**

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. Tale quota verrà detratta dalla parte spettante ai dipendenti interni.

### **Art. 14 Coincidenza di funzioni**

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento da determinare in sede di contrattazione integrativa sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (Linee Guida ANAC n.3);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

### **Art. 15 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

### **Art. 16 Liquidazione – limiti**

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

### **Art. 17 Campo di applicazione e disciplina transitoria**

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Disciplinare, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Disciplinare, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Disciplinare per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

### **Art.18 – Trasparenza**

1. La competente Direzione Centrale (DRAG) provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza.
2. Il presente disciplinare verrà pubblicato sul profilo di committente.